

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2018

Numero: 0003

Data: 24/01/2018

Gestione IVA

**Detraibilità delle
fatture di acquisto
date 2017 se
pervenute e
registrate nel 2018**

La precedente Nota Informativa n° 180001 del 4 Gennaio 2018 nell'illustrare le modifiche introdotte nel **Registro Riepilogativo** e nel prospetto di **Liquidazione Periodica IVA** al fine di migliorare l'esposizione delle informazioni collegate agli adempimenti introdotti nel corso del 2017 o con validità dal 1 Gennaio 2018, citava tra le motivazioni dell'intervento:

Non detraibilità dell'imposta per le fatture di acquisto date 2017 e registrate nel 2018

La modifica introdotta nel Registro Riepilogativo permetterà, in modo analogo allo Split Payment, il dettaglio degli importi relativi alle fatture dell'**anno precedente** registrate **dopo** l'ultima liquidazione annuale nell'**anno corrente** e non portate in detrazione.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, la modifica alle procedure sarà introdotta alla fine del mese di gennaio e, in via generale, indicherà gli importi da portare in detrazione in sede di dichiarazione o non ammessi alla detrazione dopo la scadenza della dichiarazione del 30 Aprile 2018.

I chiarimenti attesi dall'Agenzia delle Entrate sono contenuti nella **Circolare n° 1/E del 17 Gennaio 2018** avente per oggetto: *La disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.*

In particolare, la circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

(..) per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva per le fatture **ricevute** nei **primi mesi del 2018** ma relative ad operazioni **effettuate** nel **2017**, l'Iva può essere detratta attraverso la **registrazione** nel **2018**, secondo le modalità ordinarie, in una delle **liquidazioni periodiche** di **tale anno**.

In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il **1° gennaio 2019** e il **30 aprile 2019** in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il **30 aprile 2019**.

Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo **venuto in possesso** del documento contabile, **annota** il medesimo in contabilità, **facendolo confluire** nella liquidazione periodica relativa al mese, o trimestre, del periodo di competenza.

In merito al momento della **ricezione** del documento, l’Agenzia delle Entrate scrive:

Per quanto concerne la verifica **del momento** in cui la fattura d’acquisto è **stata ricevuta** dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una **corretta tenuta della contabilità** (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In conclusione solo nel caso in cui una **fattura di acquisto** datata 2017 sia annotata oltre l’anno IVA successivo (2018) ma entro la data di dichiarazione dello stesso, aprile 2019, nel prospetto di liquidazione andrà evidenziato la **non detraibilità** nella **liquidazione periodica**, ma il **rinvio** alla Dichiarazione Annuale di competenza per il recupero della detrazione.

Di conseguenza le procedure di gestione primanota e contabilizzazione fatture ricevute sono state adeguate alla nuova normativa: l’imposta collegata ad una operazione di acquisto annotata con data di registrazione oltre l’anno IVA successivo a quello del documento viene automaticamente indicata come da recuperare in Dichiarazione Annuale.

Nella figura successiva un esempio di Registro Riepilogativo che simula la situazione descritta.

** REGISTRO RIEPILOGATIVO - Gennaio 2019 **							
Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0				*** PROVA ***			
REGISTRO	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA INDETRAIBILE	NON IMPONIBILE O ESCLUSO	ESENTE	NON SOGGETTO FUORI CAMPO IVA	SOMMA IMPOSTA
DEGLI ACQUISTI	21.070,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Acquisti
* Dich. Annuale		2.391,40					---
FATTURE IMMEDI. DEP.1	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vendite
* Split Payment		246,40					---
DEGLI ACQUISTI CEE	600,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acquisti
IVA DEBITO ACQ. CEE	600,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vendite

LIQUIDAZIONE PERIODICA IMPOSTA							

		IVA VENDITE PERIODO		132,00			
		IVA ACQUISTI PERIODO		2.376,00			
		CREDITO PRECEDENTE		0,00			

		IVA A CREDITO		2.244,00			

La forma adottata risponde a requisiti di chiarezza e trasparenza dei dati utili alla corretta interpretazione delle informazioni fiscali presenti nel prospetto come esplicitamente richiesto dall’Agenzia delle Entrate.

=====
 Fine documento
 =====